	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	**C.C.**	**42**	**15/12/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento ISEE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì Quindici del mese di Dicembre, alle ore **21.00** nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consigliare in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
RIBONI Mara	X		TORCHIO Giuliano Giuseppe		X
BELTRAME Stefano	X		PEVERI Andrea		X
BELTRAME Fabio	X		CAVALLONI Mirko	X	
CAPOFERRI Giacomo	X		MASTROPIETRO Giuseppe	X	
MARAZZI Maurizio	X				
BIANCHI Elena Cristina	X				
ROSSETTI Roberto	X		Totale	**9**	**2**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: **Approvazione nuovo Regolamento ISEE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco;

Dato atto che con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Richiamato l'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:
a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Posto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015;

Richiamata la Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 con la quale l'Istituto illustrava i principi normativi e forniva le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa ed in particolare il punto n. 2 "**Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche (artt. 1 e 2)" che precisa quanto segue:**

"Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.
Non viene modificata neanche la nozione dell'ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L'ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate" che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.
Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.
Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università (vedasi paragrafo 8): per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
ISEE Sociosanitario (vedasi paragrafo 6): per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
ISEE Sociosanitario-Residenze (vedasi paragrafo 6):tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
In sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).
Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7): per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
ISEE Corrente (vedasi paragrafo 9): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa)."

Richiamata infine la normativa attuale di riferimento in materia di ISEE:

- Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema

scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)

- Decreto interministeriale 1 giugno 2016 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013
- Deliberazione Giunta Regionale Lombarda n° X / 3230 - Seduta del 06/03/2015 "PRIME DETERMINAZIONI PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013"
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

Rilevato che il Comune di Torre de' Negri fa parte dell'ambito Distrettuale dei Piani di Zona Alto e Basso Pavese;

Dato che il Piano di Zona, non ha provveduto ad approvare un Regolamento per l'applicazione dell'ISEE e per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi socio-assistenziali;

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, definisce con proprio atto, sulla base delle risorse disponibili:

- I servizi
- I criteri di accesso
- Le quote di compartecipazione a carico delle famiglie.

Nel definire quanto sopra, la Giunta Comunale ha facoltà di determinare l'eventuale soglia di compartecipazione minima e la compartecipazione massima ai servizi.

La definizione dei criteri di accesso e delle compartecipazioni definite dalla Giunta Comunale dovranno essere il più possibile omogenee nel territorio dell'ambito Distrettuale dei Piani di Zona Alto e Basso Pavese, per evitare disparità di trattamento dei cittadini.

La Giunta Comunale nel definire le compartecipazioni può utilizzare:

1. il Metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, fatta salva l'eventuale quota minima se prevista.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

2. le fasce di Isee.(vedi tabella allegata All. "a")

Le soglie di accesso alle prestazioni e le quote di compartecipazioni familiari dovranno:

- garantire, compatibilmente con l'assegnazione delle risorse disponibili, l'accesso al maggior numero di cittadini;

- essere proporzionali alla capacità reddituale dei nuclei familiari, tutelando soprattutto i nuclei a rischio di povertà.";

Vista e valutata la nuova bozza di Regolamento che, composta di n. 30 articoli ed allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. allegati alla presente;

Con voti n. 7 favorevoli, 2 contrari (Cavalloni e Mastropietro) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare il nuovo "*Regolamento per l'accesso agli interventi e servizi sociali"* che, composto da n. 30 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
4. di dichiarare il presente atto con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Cavalloni e Mastropietro) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011 (Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42 del 15/12/2021.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento ISEE.

1) Il sottoscritto Sindaco nominato responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL SINDACO
(F.to Geom. Riboni Mara)

2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. De Feo Giovanni)

Torre de' Negri, addì **15/12/2021**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Feo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Feo Giovanni

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, 15/12/2021 De Feo Giovanni

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Feo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Feo Giovanni

.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,15/12/2021 F.to De Feo Giovanni

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Lì, 17/12/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
De Feo Giovanni